SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 maggio 1999.

Lista dei caratteri distintivi da rilevarsi ai fini dell'iscrizione delle varietà di tabacco *(Nicotiana tabacum* e *Nicotiana rustica)* nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle stesse varietà;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981 con il quale viene istituito il registro delle varietà di tabacco;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella seduta del 24 settembre 1998;

Decreta:

È stabilita la lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità ai fini dell'iscrizione delle varietà di tabacco (*Nicotiana tabacum* e *Nicotiana rustica*) nel relativo registro nazionale.

La suddetta lista di caratteri è allegata al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI
GENERE: NICOTIANA
SPECIE.: TABACUM)

VARIETA'.......................................

CARATTERI	
CODICE DM 15/6/81	DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE

	TIPO DI TABACCO

Flue cured	1	
Air cured	2	
Fire cured	3	
Sun cured	4	

1 - PIANTA

1.1	PORTAMENTO a metà fioritura	C	NC
	Cilindrico 1		
	Conico 2		
	Doppio conico 3		
	Ellittico 4		
	Altri 5		

1.2	ALTEZZA totale (cm)..		
	Molto bassa 1		
	Bassa 3		
	Media 5		
	Alta 7		
	Molto alta 9		

1.3	ALTEZZA della pianta cimata normalmente a numero............... di foglie (cm)..	
	Molto bassa 1	
	Bassa 3	
	Media 5	
	Alta 7	
	Molto alta 9	

1.41	DIAMETRO DEL FUSTO a metà altezza (cm).............................		
	Molto piccolo 1		
	Piccolo 3		
	Medio 5		
	Grande 7		
	Molto grande 9		

			C	NC
1.42	**DIAMETRO DEL FUSTO all'inserzione del'ultima foglia utile (cm.)...**			
	Molto piccolo	1		
	Piccolo	3		
	Medio	5		
	Grande	7		
	Molto grande	9		
1.43	**INDICE DI CILINDRICITA' (rapporto 1.41/1.42)**			
1.44	**COLORE DEL FUSTO**			
	Biancastro	1		
	Giallastro	3		
	Verde chiaro	5		
	Verde medio	7		
	Verde scuro	9		
1.5	**EMISSIONE DI GERMOGLI - quantitativo**			
	Molto pochi	1		
	Pochi	3		
	Medi	5		
	Molti	7		
	Moltissimi	9		
1.51	**EMISSIONE DI GERMOGLI - disposizione sullo stelo**			
	Assente	1		
	Sulla metà superiore	2		
	Sulla metà inferiore	3		
	Su tutto lo stelo	4		

2 - FOGLIA

			C	NC
2.1	**NUMERO TOTALE DI FOGLIE a metà fioritura........................**			
	Molto basso	1		
	Basso	3		
	Medio	5		
	Alto	7		
	Molto alto	8		
2.2	**NUMERO DI FOGLIE UTILI impiegabili...................................**			
	Molto basso	1		
	Basso	3		
	Medio	5		
	Alto	7		
	Molto alto	9		

			C	NC
2.3	**LUNGHEZZA MEDIA DELL'INTERNODO (cm)..............................**			
	Molto corta	1		
	Corta	2		
	Media	3		
	Lunga	4		
	Molto lunga	5		
2.42	**FORMA DELLE FOGLIE MEDIANE**			
	Lanceolata	1		
	Ellittica	2		
	Ovata	3		
	Obovata	4		
	Arrotondata	5		
2.44	**RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA DELLA FOGLIA MEDIANA**			
	Piccolo	3		
	Medio	5		
	Grande	7		
2.5	**ANGOLO D'INSERZIONE DELLA FOGLIA MEDIANA**			
	Piccolo	3		
	Medio	5		
	Grande	7		
2.6	**COLORE DEL LEMBO A META' FIORITURA**			
	Verde-bianco	1		
	Verde-giallo	3		
	Verde chiaro	5		
	Verde medio	7		
	Verde scuro	9		
2.8	**FORMA DELLA BASE DEL LEMBO - PICCIOLO**			
	A) Assente			
	Stretta alla base	3		
	Media alla base	5		
	Larga alla base	7		
	B) Presente			
	Nudo	1		
	Vestito	3		
2.81	**FORMA DELLA BASE DEL LEMBO - AURICOLE**			
	Assenti o molto lievi	1		
	Lievi	3		
	Medie	5		
	Forti	7		
	Molto forti	9		

			C	NC
2.91	**FORMA DELLA PUNTA DEL LEMBO - FOGLIA MEDIANA**			
	Arrotondata	1		
	Leggermente appuntita	3		
	Mediamente appuntita	5		
	Fortemente appuntita	7		
	Molto fortemente appuntita	9		
2.92	**INCURVAMENTO DELLA PUNTA DEL LEMBO - FOGLIA MEDIANA**			
	Assente	1		
	Presente	9		
2.93	**PROFILO TRASVERSALE DELLA FOGLIA**			
	Diritto	1		
	Concavo	3		
	Convesso	5		
2.95	**BOLLOSITA' DEL LEMBO FOGLIARE - FOGLIA MEDIANA**			
	Assente o molto lieve	1		
	Debole	3		
	Media	5		
	Forte	7		
	Molto forte	9		
2.11	**MARGINE FOGLIARE - FOGLIA MEDIANA**			
	Intero	1		
	Ondulato	2		
	Irregolare	3		
2.12	**NERVATURE**			
	Sottili	3		
	Medie	5		
	Spesse	7		
2.13	**ANGOLO DELLE NERVATURE SECONDARIE**			
	Molto acuto	1		
	Acuto	3		
	Retto	5		
	Ottuso	7		

3 - FIORE

NC

3.1	POSIZIONE DELL'INFIORESCENZA	
	Fuori dall'apice delle foglie	1
	Tra l'apice delle foglie	2

3.11	FORMA DELL'INFIORESCENZA	
	Sferica	1
	Ellittica	2
	Piramidale	3
	Ramificata	4

3.12	COMPATTEZZA DELL'INFIORESCENZA	
	Molto lasca	1
	Lasca	3
	Media	5
	Compatta	7
	Molto compatta	9

3.21	CALICE- DIMENSIONI DEI SEPALI	
	Piccoli	3
	Medi	5
	Grandi	7

3.22	FIORE LUNGHEZZA TOTALE (cm)..	
	Molto corto	1
	Corto	3
	Medio	5
	Lungo	7
	Molto lungo	9

3.31	COROLLA: LUNGHEZZA DELLA PARTE CILINDRICA DEL TUBO (cm)....	
	Corto	3
	Medio	5
	Lungo	7

3.32	COROLLA: FORMA DELLA FAUCE	
	Larga	1
	Stretta	3
	Tondeggiante	5
	Irregolare	7

NC

3.33	COROLLA: COLORE DEL LEMBO	
	Bianco	1
	Rosa chiaro	2
	Rosa medio	3
	Rosa scuro	4
	Rosso	5
	Giallo	6

3.34	COROLLA: FORMA DEL LEMBO	
	Tondeggiante	1
	Poligonale	3
	Poligono-stellare	5
	Stellare	7
	Con tepali molto pronunciati	9

3.35	COROLLA: DIAMETRO medio (cm)..	
	Molto piccolo	1
	Piccolo	3
	Medio	5
	Grande	7
	Molto grande	9

3.4	FIORE: STAMI	
	Assenti	1
	Sterili	2
	Fertili	3

3.5	FIORE: PISTILLO IN RAPPORTO AGLI STAMI	
	Corto	3
	Medio	5
	Lungo	7

4 - FRUTTO

4.1	FORMA DELLA CAPSULA		C	NC
	Tondeggiante	1		
	Allungata	3		
	Molto allungata	5		

5 - SVILUPPO

5.1	PRECOCITA'		
	Numero di giorni intercorrenti dalla data di trapianto all'apertura del primo bottone fiorale del 50% delle piante..........		
	Molto precoce	1	
	Precoce	3	
	Media	5	
	Tardiva	7	
	Molto tardiva	9	

5.2	RACCOLTA		
	Numero di giorni dall'inizio alla fine della raccolta..................		
	Molto precoce	1	
	Precoce	3	
	Media	5	
	Tardiva	7	
	Molto tardiva	9	

5.3	MATURAZIONE O PRECOCITA' DELLA FOGLIA			
	Molto precoce	1		
	Precoce	3		
	Media	5		
	Tardiva	7		
	Molto tardiva	9		

6 - COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE AVVERSITA'

C/ NC

6.1	THIELAVIA BASICOLA

Non resistente	1	
Poco resistente	3	
Mediamente resisitente	5	
Resistente	7	
Molto resistente	9	
Assente o non rilevato	11	

6.2	PERONOSPORA TABACINA

Non resistente	1	
Poco resistente	3	
Mediamente resisitente	5	
Resistente	7	
Molto resistente	9	
Assente o non rilevato	11	

6.3	OIDIUM TABACI

Non resistente	1	
Poco resistente	3	
Mediamente resisitente	5	
Resistente	7	
Molto resistente	9	
Assente o non rilevato	11	

6.4	TOBACCO MOSAIC VIRUS (T.M.V.)

Non resistente	1	
Poco resistente	3	
Mediamente resisitente	5	
Resistente	7	
Molto resistente	9	
Assente o non rilevato	11	

6.5	POTATO VIRUS Y (PVY)

Non resistente	1	
Poco resistente	3	
Mediamente resisitente	5	
Resistente	7	
Molto resistente	9	
Assente o non rilevato	11	

C/ NC

6.6	CUCUMBER MOSAIC VIRUS (CMV)		
	Non resistente	1	
	Poco resistente	3	
	Mediamente resisitente	5	
	Resistente	7	
	Molto resistente	9	
	Assente o non rilevato	11	

6.7	NEMATODI (meloydogine sp...)		
	Non resistente	1	
	Poco resistente	3	
	Mediamente resisitente	5	
	Resistente	7	
	Molto resistente	9	
	Assente o non rilevato	11	

6.8	AFIDI		
	Non resistente	1	
	Poco resistente	3	
	Mediamente resisitente	5	
	Resistente	7	
	Molto resistente	9	
	Assente o non rilevato	11	

6.9	AGROTIDI		
	Non resistente	1	
	Poco resistente	3	
	Mediamente resisitente	5	
	Resistente	7	
	Molto resistente	9	
	Assente o non rilevato	11	

6.91	WEATHER FLACK		
	Non resistente	1	
	Poco resistente	3	
	Mediamente resisitente	5	
	Resistente	7	
	Molto resistente	9	
	Assente o non rilevato	11	

6.92	ALTRI..................................		

7 - CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEL PRODOTTO CURATO (foglia mediana)

7.1	COSTITUENTI DELLA FOGLIA	C

Nornicotina %..
Nicotina %...
zuccheri riduttori % ....
Rapporto zuccheri/nicotina ....
Azoto totale %..
Basi volatili %..
Condensato(mg)..

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO SECCO SCIOLTO

7.2	COLORE

Chiaro	1
Tipico	3
Scuro	5

7.3	TONALITA' DEL COLORE

Brillante	1
Vivace	3
Opaco	5

7.4	CONSISTENZA DELLA FOGLIA

Sostanziosa	1
Media	3
Leggera	5
Magra	7

7.5	TESSUTO

Poroso (a grana aperta)	1
Gentile	3
Compatto (a grana chiusa)	5

CARATTERI DEGUSTATIVI

7.6	GUSTO

Buono	1
Discreto	2
Neutro	3
Difettoso	4

7.7	TONO		C
	Vivace	1	
	Poco vivace	3	
	Attenuato	5	
	Scarso	7	

7.8	FONDO (retrogusto)		
	Pulito	1	
	Poco pulito	3	
	Difettoso	5	

7.9	AROMA		
	Caratterizzante	1	
	Gradevole	3	
	Attenuato	5	
	Deviato	7	

7.10	FORZA		
	Forte	1	
	Media	3	
	Leggera	5	

7.11	COMBUSTIBILITA'		
	Ottima	1	
	Buona	3	
	Scarsa	5	

7.12	TIPO MERCEOLOGICO RISULTANTE		
	Aromatico caratterizzante (full flavor)	1	
	Intermedio	3	
	Neutro da riempimento (filler)	5	

99A4166

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Napoli.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni dette funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 gennaio 1999 al 13 gennaio 1999 nella provincia di Napoli;

piogge alluvionali dal 9 febbraio 1999 al 10 febbraio 1999 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino: piogge alluvionali dal 9 febbraio 1999 al 10 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Tufo;

Napoli: piogge alluvionali del 12 gennaio 1999, del 13 gennaio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Agerola, Gragnano, Pimonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4167

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni dette funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate

province per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze delta legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno: eccesso di neve dal 30 gennaio 1999 al 15 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Monte San Pietrangeli, Servigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4168

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sardegna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 28 gennaio 1999 al 29 gennaio 1999 nella provincia di Cagliari;

Vista la relazione integrativa del settore tecnico regionale dell'agricoltura della provincia di Grosseto del 17 luglio 1998;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cagliari: venti impetuosi del 28 gennaio 1999, del 29 gennaio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), e),* nel territorio dei comuni di Barumini, Capoterra, Decimoputzu, Villamassargia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4169

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Caltanissetta e Catania.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 30 gennaio 1999 al 16 febbraio 1999 nella provincia di Catania;

gelate dal 30 gennaio 1999 al 19 febbraio 1999 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta: gelate dal 30 gennaio 1999 al 19 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Villalba;

Catania: gelate dal 30 gennaio 1999 al 16 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Scordia, Vizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4170

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità della grandinata verificatasi il 3 luglio 1998 in alcuni comuni della provincia di Verona per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f);*

Vista la delibera di giunta n. 798 del 23 marzo 1999, con la quale la regione Veneto propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f),* della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Roveredo di Guà;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della grandinata verificatasi il 3 luglio 1998, di cui al decreto 20 novembre 1998 richiamato nelle premesse, è estesa al comune di Roveredo di Guà della provincia di Verona, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all' art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4171

DECRETO 17 maggio 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998 in alcuni comuni della provincia di Pesaro per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettera *b);*

Vista la delibera di giunta n. 815 del 7 aprile 1999, con la quale la regione Marche propone, tra l'altro, di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *b),* della legge n. 185/1992, al territorio dei comuni di Carpegna, Mercatino Conca, Monte Copiolo, Pietrarubbia e Tavoleto;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa relativamente ai comuni di Monte Copiolo e Pietrarubbia in quanto compresi nella relazione di stima dei danni redatta dal consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia-Metauro-Cesano trasmessa dalla regione Marche;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 20 novembre 1998 al 4 dicembre 1998, di cui al decreto 25 gennaio 1999 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Monte Copiolo e Pietrarubbia della provincia di Pesaro, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A4172

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 10 maggio 1999, n. **4**.

Decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997, convertito nella legge del 28 marzo 1997, n. 81 - Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario, art. 1, commi da 1 a 8.

Agli istituti bancari
All'ABI - Associazione bancaria italiana
Alle regioni a statuto speciale e a statuto ordinario - Assessorati agricoltura
Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura
Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale del Tesoro - Serv. IV - Div. XI
All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale
All'Unalat
Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento coop.vo

Con la circolare del 20 maggio 1998, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1998, n. 139, sono state date istruzioni alle banche che hanno concesso i prestiti ai sensi della legge del 28 marzo 1997, n. 81, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, ai fini della rendicontazione dei contributi erogati alle aziende zootecniche per conto del Ministero per le politiche agricole.

Al punto 2) ultimo capoverso, la circolare anticipava la disponibilità del Ministero a mantenere il contributo in c/capitale erogato all'azienda zootecnica, in presenza di ricontrattazione dei finanziamenti che comportassero l'estinzione anticipata degli stessi.

Veniva precisato sempre al punto 2) che la stipula di nuovi prestiti doveva essere limitata al capitale residuo e mantenere l'originaria scadenza.

La posizione di questa amministrazione sta rendendo possibili numerose ricontrattazioni con le stesse banche erogatrici degli originari prestiti.

Più frequentemente, tuttavia, sono presentate istanze di ricontrattazione mediante estinzione anticipata degli originari prestiti e contemporanea stipula di nuovi con banche diverse.

Si rende necessario semplificare l'iter amministrativo che vede interessata questa amministrazione nell'assenso formale al mantenimento del contributo, già percepito dall'azienda, in presenza delle suddette operazioni.

Al riguardo si formulano le seguenti istruzioni:

1. *Casi di ricontrattazione con la stessa banca che ha concesso il prestito.*

Le rinegoziazioni delle operazioni, effettuate ai sensi della normativa sopra evidenziata e finalizzate alla sola riduzione del tasso, rispetto a quello convenuto in sede di concessione, possono essere contrattate autonomamente con le ditte beneficiarie dei prestiti quinquennali, a condizione che il nuovo prestito sia stipulato tra gli stessi soggetti per l'ammontare del capitale residuo e ferma restando la scadenza originaria.

Ricorrendo tale ipotesi la banca e la ditta non sono tenute a dare alcuna comunicazione al Ministero.

2. *Casi di ricontrattazione con estinzione anticipata dell'originaria operazione di prestito e stipula di nuovo prestito con altra banca.*

In tali casi è obbligatorio che le due operazioni, estinzione anticipata e stipula di un nuovo contratto di finanziamento con banca diversa, siano contestuali.

Tale condizione può essere assicurata se la nuova banca provvede direttamente ad estinguere l'originario prestito che, come già riferito, può avvenire solo per il capitale residuo e nel rispetto della originaria scadenza. Ricorrendo tali ipotesi gli adempimenti da porre in essere nei confronti del Ministero sono indicati ai successivi punti 2.1, 2.2 e 2.3.

2.1. Azienda zootecnica.

L'azienda non è tenuta a dare alcuna comunicazione né a presentare istanza al Ministero per il mantenimento del contributo pubblico già liquidato.

2.2. Banca erogatrice dell'originario prestito.

In linea con la semplificazione procedurale già instaurata con il decreto interministeriale del 21 aprile 1997, adottato per l'attuazione della legge n. 81/1997, è sufficiente che la banca, che originariamente ha concesso il finanziamento e ottenuto con formale provvedimento ministeriale il contributo in c/capitale da liquidare all'azienda, trasmetta, periodicamente e precisamente con scadenza trimestrale, un elenco delle aziende che hanno sciolto il rapporto contrattuale che discende dall'originario prestito e stipulato contestuale nuovo prestito residuo con altra banca.

Il primo elenco da trasmettere riguarderà tutte le operazioni di scioglimento del rapporto contrattuale concluso entro il 30 giugno 1999.

L'elenco dovrà fornire le informazioni che sono riportate nel fac-simile *A)* allo scopo predisposto e riportato in allegato alla circolare.

2.3. Banca erogatrice del nuovo prestito.

La banca erogatrice del nuovo prestito con la stessa scadenza trimestrale sopra fissata, dovrà dare attestazione dei prestiti stipulati nel trimestre solare presentando apposito elenco con tutte le informazioni che sono riportate nel fac-simile *B)* allo scopo predisposto e riportato in allegato alla circolare.

Il primo elenco, da presentarsi subito dopo la scadenza del 30 giugno 1999, dovrà riportare tutti i prestiti stipulati ai sensi della riferita legge n. 81/1997 entro il 30 giugno 1999.

Alla banca erogatrice di nuovi prestiti si segnalano le disposizioni riportate al punto 2) della circolare 20 maggio 1998, n. 3, riguardanti i casi di estinzione anticipata dei prestiti senza ricontrattazione. In particolare si richiama l'obbligo della banca:

a comunicare tempestivamente allo stesso Ministero la volontà della ditta ad una eventuale estinzione anticipata del prestito;

a segnalare alla ditta che un eventuale successivo accordo tra le parti che comporti l'estinzione anticipata del prestito, determina per l'azienda l'obbligo alla restituzione del contributo statale e che, ove l'azienda stessa non provveda direttamente entro giorni trenta dalla estinzione stessa ad effettuare il versamento del dovuto presso la tesoreria provinciale sul capitolo 3590 *«Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole» entrate extra tributarie 22.2.2,* il Ministero provvederà per la messa in mora dell'azienda e promuoverà azione giudiziale presso il Foro di Roma per il recupero della somma dovuta.

3. *Casi di estinzione senza ricontrattazione.*

Tutte le banche che dispongono l'estinzione anticipata del prestito senza ricontrattazione, vorranno curare, per conto di questa Amministrazione, la richiesta di quietanza del versamento del dovuto da parte della ditta zootecnica nelle forme indicate al punto 2) della circolare n. 3/1998 e richiamata al punto 2.3, e trasmetterla unitamente alla comunicazione di avvenuta estinzione anticipata.

La mancata trasmissione della quietanza di versamento, contestuale alla riferita e comunque dovuta comunicazione dalla banca sarà inteso come inadempimento dell'azienda e, quindi, questa Amministrazione provvederà alla messa in mora e alla conseguente azione giudiziale.

Gli elenchi di cui agli allegati *A)* e *B)* e le comunicazioni di cui al punto 3) dovranno essere firmati dai funzionari responsabili di cui saranno riportati i nominativi nella lettera di trasmissione.

Il Ministero non potrà prendere in considerazione elenchi che non siano stati sottoscritti con le modalità sopra riportate in quanto la sottoscrizione costituisce anche attestazione di conformità delle informazioni ai documenti esistenti presso la banca.

Si fa presente che le istanze di ricontrattazione dei prestiti già singolarmente presentate dalle aziende zootecniche a questa Amministrazione non costituiscono atti per l'avvio di un procedimento amministrativo. Sono fatti salvi i procedimenti già conclusi con formale nulla osta ministeriale.

Tuttavia anche per queste ultime operazioni già autorizzate, le banche interessate sono tenute a compilare gli elenchi *A* e *B,* inserendoli nel primo elenco da trasmettere entro il 30 giugno 1999.

La trasmissione degli elenchi e le comunicazioni di cui al punto 3) dovranno essere indirizzate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio cooperazione agricola e credito agrario - Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma.

Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
DI SALVO

ALLEGATO A

(Dichiarazione da rendere a cura della banca erogatrice del prestito originario)

La sottoscritta Banca________________________ dichiara di avere estinto nel trimestre __________ i sottoelencati prestiti ai rispettivi titolari di finanziamenti, erogati ai sensi della legge 28.3.1997 di conversione del D.L. n.11/97.

All'estinzione hanno provveduto, per conto dei titolari degli originari finanziamenti, le banche indicate a margine.

Posizione n. Bollettino AIMA n. 2 Quote Latte 96/97	*Ragione Sociale originaria*	*Sede originaria*	*Modifica Ragione Sociale (eventuale)*	*Sede attuale*	*Contributo erogato*	*Prestito originario ammesso a contributo*	*Scadenza prestito originario*	*Capitale residuo da ammortizzare*	*Banca erogatrice prestito capitale residuo*

____________, li____________

IN FEDE
IL RESPONSABILE

____
(timbro e firma)

ALLEGATO *B*

(Dichiarazone da rendere a cura della banca erogatrice del nuovo prestito)

La sottoscritta Banca________________________ dichiara di avere concesso nel trimestre __________ i sottoelencati prestiti ai rispettivi titolari di finanziamenti, erogati ai sensi della legge 28.3.1997 n. 81 di conversione del D.L. n.11/97, provvedendo ad estinguere, per conto dei medesimi, gli originari finanziamenti.

Dichiara, inoltre,

- di aver comunicato alle stesse ditte che l'eventuale accordo tra le parti di estinzione anticipata determina l'obbligo della restituzione del contributo statale, con eventuale promozione di azione giudiziaria, ove l'azienda non provveda direttamente entro 30 giorni dalla estinzione stessa ad effettuare il versamento del dovuto presso la Tesoreria Provinciale sul capitolo 3590 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero per le politiche agricole Entrate extra tributarie 22.2.2";

- di prendere atto dell'obbligo che la banca viene ad assumere nei confronti del Ministero per le politiche agricole di comunicare tempestivamente i nominativi di quelle ditte che intendessero estinguere anticipatamente i prestiti.

Posizione n. Bollettino AIMA n. 2 Quote Latte 96/97	*Ragione Sociale originaria*	*Sede originaria*	*Modifica Ragione Sociale (eventuale)*	*Sede attuale*	*Prestito concesso per ammortizzare il capitale residuo*	*Scadenza prestito*	*Banca erogatrice prestito originario*

____________, li____________

IN FEDE
IL RESPONSABILE

____
(timbro e firma)

99A4199

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 20 maggio 1999, n. **AIPA/CR/20.**

Qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alla pubblica amministrazione, ai sensi della circolare n. AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.

Alle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare n. AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha deliberato la qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alle seguenti amministrazioni:

Ministero delle finanze, nel corso dell'adunanza del 14 gennaio 1999;

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS, nel corso dell'adunanza del 4 marzo 1999.

Detta qualificazione, avente validità per un triennio, è subordinata al permanere dei requisiti prescritti dalla circolare indicata in oggetto (insussistenza di cause di incompatibilità - capacità tecnica) per lo svolgimento di attività di monitoraggio.

L'elenco delle amministrazioni che possono avvalersi di un «gruppo di monitoraggio» interno, riepilogato in allegato 1, è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa «procedura di qualificazione».

Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita qualificazione del «gruppo di monitoraggio» interno consente all'amministrazione interessata l'autonoma esecuzione delle attività di monitoraggio sui propri contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati, ferma restando la facoltà dell'amministrazione — ove ciò fosse ritenuto necessario — di far ricorso a società specializzate incluse l'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE POSSONO AVVALERSI DI UN «GRUPPO DI MONITORAGGIO» INTERNO

1. Concessionaria servizi informativi pubblici - CONSIP S.p.a. (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 giugno 1998).

2. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL.

3. Istituto nazionale previdenza sociale - INPS.

4. Ministero delle finanze.

99A4173

CIRCOLARE 20 maggio 1999, n. **AIPA/CR/21.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 25 marzo 1999, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 25 marzo 1999, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998, a mente di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha deliberato la qualificazione della seguente società di monitoraggio:

Quality Sistems & Network S.r.l. - Via E. Faà di Bruno, 52 - 00195 Roma.

Pertanto, il nuovo elenco delle società di monitoraggio, di cui all'allegato 1, sostituisce integralmente l'elenco di cui alla circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, come aggiornato dalle circolari AIPA/CR/7 del 28 ottobre 1994, AIPA/CR/8 del 9 febbraio 1995, AIPA/CR/9 del 14 novembre 1995, AIPA/CR/11 del 9 gennaio 1996 ed AIPA/CR/19 del 16 dicembre 1998.

Tale elenco costituisce la base di riferimento per l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate, ed è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa procedura di qualificazione.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 25 MARZO 1999, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - Via G. B. Vico, 9 - 00196 Roma

Elea S.p.a. - Corso Massimo D'Azeglio, 69 - 10015 Ivrea (Torino)

Gartner Group Italia S.r.l. - Via Caldera, 21 - ed. E, ala 2 - 20153 Milano

Metron Consulting S.r.l. - Via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma

Nolan, Norton Italia S.r.l. - Corso Italia, 6 - 20122 Milano

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari S.p.a. - Via Livenza, 3 - 00198 Roma

P.R.S. - Planning ricerche e studi S.r.l. - Via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma

Quality Sistems & Network S.r.l. - Via E. Faà di Bruno, 52 - 00195 Roma

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - Via Giulio Cacini, 1 - 00198 Roma

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi S.r.l. - Via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma

99A4200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 aprile 1999 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Clirim Cepani, Console generale della Repubblica d'Albania a Bari.

99A4174

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Associazione volontari del servizio sociale cristiano», in Roma

Con decreto ministeriale 30 aprile 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica di fedeli «Associazione volontari del servizio sociale cristiano», con sede in Roma.

99A4201

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gengivario Forhans Brand»

Estratto decreto n. 174 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GENGIVARIO FORHANS BRAD, con variazione della denominazione in FOBRAND, nella confezione soluzione per mucosa orale flacone 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16867 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: zinco cloruoro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Uragme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Vivaldi n. 9 - Roma, codice fiscale n. 00406780585.

A.I.C. n. 034365015 (in base 10), 10SRLR (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta Farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38 - Vicenza.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Odongi»

Estratto decreto n. 175 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ODONGI, nella confezione soluzione flacone 4,5 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12894 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconico cloruro, eugenolo, tetracaina base.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a. - Profilattico e farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in via A. Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino), codice fiscale n. 00505500017.

A.I.C. n. 033742014 (in base 10), 105R5Y (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Donini S.r.l., via Ecce Homo n. 18 - Nogara (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forhans medico collutorio»

Estratto decreto n. 177 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORHANS MEDICO COLLUTORIO, con variazione della denominazione in FORMEDICO, nella confezione concentrato per collutorio flacone 75 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11501 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: zinco cloruro, alcool etilico, monofluorofosfato sodico.

Titolare A.I.C.: Uragme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Vivaldi n. 9 - Roma, codice fiscale n. 00406780585.

A.I.C. n. 034367033 (in base 10), 10STKT (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38 - Vicenza.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forhans medico collutorio»

Estratto decreto n. 178 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORHANS MEDICO COLLUTORIO, con variazione della denominazione in FORMEDICO, nella confezione concentrato per collutorio flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11501 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: zinco cloruro, alcool etilico, monofluorofosfato sodico.

Titolare A.I.C.: Uragme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Vivaldi n. 9 - Roma, codice fiscale n. 00406780585.

A.I.C. n. 034367045 (in base 10), 10STL5 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38 - Vicenza.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forhans medico collutorio»

Estratto decreto n. 179 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORHANS MEDICO COLLUTORIO, con variazione della denominazione in FORMEDICO, nella confezione collutorio flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11501 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: zinco cloruro, alcool etilico, monofluorofosfato sodico.

Titolare A.I.C.: Uragme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Vivaldi n. 9 - Roma, codice fiscale n. 00406780585.

A.I.C. n. 034367019 (in base 10), 10STKC (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38 - Vicenza.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forhans medico collutorio»

Estratto decreto n. 180 del 20 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORHANS MEDICO COLLUTORIO, con variazione della denominazione in FORMEDICO, nella confezione collutorio flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11501 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: zinco cloruro, alcool etilico, monofluorofosfato sodico.

Titolare A.I.C.: Uragme S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Antonio Vivaldi n. 9 - Roma, codice fiscale n. 00406780585.

A.I.C. n. 034367021 (in base 10), 10STKF (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a., via Mentana n. 38 - Vicenza.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbliczione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

I presenti decreti entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e saranno notificati alle società titolari dell'A.I.C.

Da 99A4121 a 99A4126

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Decreto G n. 188 del 28 aprile 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica: ACICLOVIR, nelle confezioni 25 compresse da 200 mg; 25 compresse 400 mg; 25 compresse 800 mg; tubo crema al 5% da 3 g; tubo crema al 5% da 10 g; flacone da 100 ml di sospensione orale all' 8% e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio n. 7 - codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

25 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 033551019/G (in base 10), 0ZZWPC (in base 32);

25 compresse da 400 mg;

A.I.C. n. 033551021/G (in base 10), 0ZZWPF (in base 32);

25 compresse da 800 mg;

A.I.C. n. 033551033/G (in base 10), 0ZZWPT (in base 32);

tubo crema al 5% da 3 g;

A.I.C. n. 033551045/G (in base 10), 0ZZWQ5 (in base 32);

tubo crema al 5% da 10 g;

A.I.C. n. 033551058/G (in base 10), 0ZZWQL (in base 32);

flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%;

A.I.C. n. 033551060/G (in base 10), 0ZZWQN (in base 32).

Produttore:

per le forme «compresse e sospensione orale»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico CT S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri n. 71; i controlli sono effettuati dalla società GET S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Ariosto n. 17;

per la forma «crema»: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sofar, nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40; i controlli sono effettuati dalla società GET S.r.l., nello stabilimento sito in Sanremo (Imperia), via Ariosto n. 17.

Composizione:

ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: aciclovir mg 200,0;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone, magnesio stearato q.b. a mg 600 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir mg 400,0;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone, ferro ossido rosso, magnesio stearato q.b. a mg 600 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800,0;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, amido di mais, polivinilpirrolidone, magnesio stearato q.b a mg 1200 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema al 5% contengono:

principio attivo: aciclovir g 5,00;

eccipienti: glicole propilenico, tefose, labrafil, olio di vaselina, polossamero 407, sodio lauril solfato, acqua depurata q.b. a g 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

un flacone di sospensione orale all'8% contiene:

principio attivo: aciclovir g 8,00;

eccipienti: sorbitolo 70%, glicerolo, cellulosa microcristallina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata q.b. a ml 100 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Aciclovir» «compresse e sospensione orale» è indicato nel: trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e recidivante. Soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. Profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. Trattamento della varicella e dell'Herpes zoster;

«Aciclovir» «crema» è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali: Herpes genitalis primario o ricorrente ed Herpes labialis.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

per le forme «compresse e sospensione orale»: classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

per la forma «crema»: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4131

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Biocalcium"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 125 del 30 marzo 1999», relativo alla specialità medicinale BIOCALCIUM nelle forme e confezioni: astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, alla pag. 70, prima colonna, ove è indicato «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode di tutela brevettuale*», si intende scritto: «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale*».

99A4202

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Mica"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 130 del 30 marzo 1999», relativo alla specialità medicinale MICA, nelle forme e confezioni: «5000» 10 fiala siringa 5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «12500» 10 fiala siringa 12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo, «20000» 10 fiala siringa 20000 U.I./0,8 ml soluzione iniettatile per uso sottocutaneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, alla pag. 71, prima e seconda colonna, ove è indicato: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 10 fiale siringa 0,2 ml 5000 U.I.; A.I.C. n. 033620016 (in base 10), 10201J (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale;* 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 U.I.; A.I.C. n. 033620028 (in base 10), 10201W (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale;* 10 fiale siringa 0,8 ml 20000 U.I.; A.I.C. n. 033620030 (in base 10), 0201Y (in base 32); classe «A - per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed *in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode di tutela brevettuale*», si intende scritto, «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 10 fiale siringa 0,2 ml 5000 U.I.; n. 033620016 (in base 10), 10201J (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;* 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 U.I.; A.I.C. n. 033620028 (in base 10), 10201W (in base 32); classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;* 10 fiale siringa 0,8 ml 20000 U.I.; A.I.C. n. 033620030 (in base 10), 10201Y (in base 32); classe «A - per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, *ed in considerazione che il principio attivo eparina calcica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale*».

99A4203

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Pergidal"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 295 del 6 giugno 1998», relativo alla specialità medicinale PERGIDAL, nella forma e confezione 20 bustine di polvere per soluzione orale da 8,75 g, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1998, alla pag. 56, prima colonna, ove è indicato: «Classificazione ai fini della fornitura: *medicinale da banco o di automedicazione* non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)», si intende scritto: «Classificazione ai fini della fornitura: *medicinale* non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)».

99A4204

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Unical"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto n. 124 del 30 marzo 1999», relativo alla specialità medicinale UNICAL, astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti 1000 mg per uso orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, alla pag. 70, prima colonna, ove è indicato «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode di tutela brevettuale*», si intende scritto: «classe "A", il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che *il principio attivo calcio carbonato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale*».

99A4205

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 maggio 1999

Dollaro USA	1,0535
Yen giapponese	128,77
Dracma greca	325,25
Corona danese	7,4334
Corona svedese	8,9870
Sterlina	0,65800
Corona norvegese	8,2380
Corona ceca	37,867
Lira cipriota	0,57850
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,43
Zloty polacco	4,1753
Tallero sloveno	192,9391
Franco svizzero	1,5949
Dollaro canadese	1,5446
Dollaro australiano	1,6205
Dollaro neozelandese	1,9717
Rand sudafricano	6,6002

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4262

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 maggio 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 20 d'interesse relativa al trimestre 17 febbraio 1999/16 maggio 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» di nominali lire 2.000 mld ISIN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 0,85%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che: il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 21, pagabile dal 17 agosto 1999, resta fissato nella misura dello 0,70% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B.: ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A4206

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4198

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare - S01A - Statistica.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'università di appartenenza.

99A4212

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare - L23Y - Storia dell'Asia orientale e sud-orientale.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'università di appartenenza.

99A4213

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Stefano Brecelli, nato l'8 gennaio 1965 a Trieste, residente a Trieste, Strada del Friuli n. 409/3, nipote del sig. Giuseppe Brezzel (Brecelj), nato il 21 dicembre 1901, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Brecelj» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-268/99 di data 30 aprile 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/8685 di data 24 giugno 1929 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Brezzel (Brecelj), nato il 21 dicembre 1901, venne ridotto nella forma italiana di «Brecelli», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del signor Stefano Brecelli è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Brecelj» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

99A4207

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.